

# COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

---

## INFORMATIVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2019

### Premessa

La Legge di Stabilità per l'anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (**IUC**), costituita da tre tributi: **IMU**, **TASI**, **TARI**.

1. L'**IMU** ha come presupposto il possesso di immobili nel territorio comunale;
2. La **TASI** è destinata a finanziare i servizi erogati dal Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, il servizio di spargimento sale e sgombero neve;
3. La **TARI** (ex Tassa rifiuti) è finalizzata alla copertura obbligatoria del 100% dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dei rifiuti ingombranti e delle raccolte differenziate.

### Scadenze e modalità di pagamento

1. **IMU:**           acconto del 50% entro **16 Giugno 2019**  
                          saldo entro **16 Dicembre 2019**
2. **TASI:**           acconto del 50% entro **16 Giugno 2019**  
                          saldo entro **16 Dicembre 2019**

### Calcolo e versamento dell'imposta

1. Ai fini del calcolo e del versamento in autoliquidazione dell'**IMU** e della **TASI**, i contribuenti potranno utilizzare le informazioni contenute nelle schede allegate. Inoltre, il Comune di Mornico Losana ha messo a disposizione dei cittadini sul proprio sito Internet un calcolatore on-line dell'**IMU** e della **TASI**. Inserendo i dati dei propri immobili, sarà possibile calcolare l'importo da versare e quindi stampare il relativo Modello F24.
  2. Per quanto riguarda la **TARI**, è inviato ai contribuenti un avviso di pagamento bonario con l'indicazione dell'ammontare delle rate da versare.
-

## IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

DESCRIZIONE	ALiquOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9. per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti <sup>[1]</sup>	8,2. per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	5. per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 3,75, per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,6. per mille

- La base imponibile per i fabbricati è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per gruppo catastale A (esclusa Cat. A/10) e Cat. C/2, C/6 e C/7
  - 140 per gruppo catastale B e Cat. C/3, C/4 e C/5
  - 80 per Cat. D/5 e Cat. A/10
  - 65 per gruppo catastale D, esclusa D/5
  - 55 per Cat. C/1.
- La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. (art. 6 comma 3 del Regolamento IMU).
- La base imponibile per le aree edificabili è il valore venale in comune commercio.
- La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente agli immobili accatastati in Cat. A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminente pregio), è pari a € 200,00.
- Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a 2 euro.
- L'importo dovuto può essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
- Il regolamento di disciplina della IUC (IMU, TASI e TARI) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 Aprile 2016.
- Le aliquote della IUC (IMU, TASI e TARI) sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27 Marzo 2019.

## TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 0,75, per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

- Il tributo è dovuto sia dal proprietario dell'immobile (nella misura del 80%) che dall'occupante/utilizzatore/inquilino (nella misura del 20%). Se il proprietario è anche occupante/utilizzatore dell'immobile, la quota a suo carico è pari al 100%.  
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale.
- La base imponibile della TASI è la medesima utilizzata per il calcolo dell'IMU.
- Sono esclusi dal versamento i terreni agricoli e incolti.
- Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a 2 euro. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo totale dovuto può essere versato interamente in acconto o a saldo.
- L'importo dovuto può essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
- Il regolamento di disciplina della IUC (IMU, TASI e TARI) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 Aprile 2016.
- Le aliquote della IUC (IMU, TASI e TARI) sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27 Marzo 2019.